



3286

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di
PERUGIA

Il Pubblico Ministero Dr. Giuliano Mignini sost.

Visti gli atti del procedimento n. 9066/07 R.G.N.R. (Mod. 21) e in particolare l'istanza in data 15.11.07 dell'Avv. Luca Maori, difensore del Sollecito;

Rilevato che le impronte delle scarpe presenti sulla scena del delitto sono state acquisite ex art. 354 c.p.p., in sede di accertamenti urgenti, in occasione di sopralluogo;

Rilevato che il Servizio Polizia Scientifica della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, in data 13.12.07, d'intesa e su delega di questo PM, ha disposto un accertamento ex art. 360 c.p.p. volto ad acquisire, attraverso altre angolazioni, le immagini fotografiche delle impronte di suole di scarpe presenti sulla scena del delitto, impronte che insistono su più mattonelle che, in caso di asportazione, potrebbero rompersi e, quindi, compromettere l'integrità del reperto;

Rilevato che, con nota in data 15.12.07, il Servizio Polizia Scientifica della Divisione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato ha fatto presente che un'eventuale perizia tecnica in sede di incidente probatorio **avrebbe quale presupposto l'asportazione dell'impronta dal luogo del delitto**, cosa questa altamente impraticabile perché l'orma insiste su almeno tre mattonelle che difficilmente potrebbero mantenersi integre in caso di asportazione e difficilmente sarebbe riproponibile l'originario accostamento delle mattonelle;

Rilevato che lo stesso organismo ha fatto presente che rimarrebbe la residua possibilità di procedere ad ulteriore documentazione fotografica nelle forme dell'art. 360 c.p.p., fermo restando che l'impronta potrebbe essersi deteriorata in seguito alla nebulizzazione di estere cianoacrilato per l'esaltazione di impronte latenti e all'effettuazione di prelievi di natura biologica;

Rilevato che lo stesso organismo ha fatto presente che quand'anche fosse possibile ottenere migliori riproduzioni fotografiche rispetto all'immagine originaria, i successivi accertamenti avrebbero natura ripetibile;

Rilevato che a chiudere definitivamente il problema della riserva d'incidente probatorio, è intervenuto il provvedimento del GIP Dott.ssa Claudia Matteini che in data odierna ha dichiarato inammissibile la richiesta stessa;

Rilevato che l'oggetto dell'accertamento ex art. 360 c.p.p. è diverso e più ampio di quello della richiesta di incidente probatorio, poiché, mentre il primo riguarda l'acquisizione, da altre angolazioni, di immagini fotografiche delle "impronte di suole di scarpe presenti sulla scena del delitto", la seconda riguarda unicamente la compatibilità o meno di **un'impronta rinvenuta sul luogo del delitto con la suola di una scarpa sequestrata al Sollecito;**

Rilevato, peraltro, che lo stesso difensore istante, Avv. Luca Maori, nella sua richiesta di sospensione delle operazioni di accertamento ex art. 360 c.p.p., ha fatto presente che "dette operazioni potranno essere eseguite soltanto nell'ipotesi in cui il GIP rigetti la citata istanza" (vds. istanza a p. 2), **ciò che si è puntualmente verificato, avendo il GIP addirittura dichiarato inammissibile la richiesta;**

Rilevato, peraltro, che, in simili condizioni, un'eventuale sospensione dell'accertamento, pur in presenza di una declaratoria del GIP di inammissibilità della richiesta di incidente probatorio, si risolverebbe nel blocco ormai privo di giustificazione di un'attività d'indagine che potrebbe essere vanificata in futuro, poiché il differimento dell'accertamento stesso potrebbe rendere certo il deterioramento delle impronte, per ora soltanto temuto e tutto ciò nella definitiva assenza anche dell'incidente probatorio, ormai definito inammissibile;

PQM

Visto l'art. 360, quarto comma c.p.p.

**DICHIARA INAMMISSIBILE
E COMUNQUE RESPINGE**

L'istanza in questione.

Manda alla Segreteria per quanto di competenza.

Si notifici a cura della Squadra Mobile della Questura di Perugia.

Perugia, 17 dicembre 2007

IL PUBBLICO MINISTERO
(Dr. Giuliano Mignini sost.)